



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 10 del 30 luglio 2020

NOTIZIE IN SINTESI

- Contradditorio (p.2)
- **❖ IRAP** (p.2)
- **❖** Onere del cedente dimostrare la cessione IntraUE (p.3)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ Credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro e per la sanificazione individuale (p.3)
- **❖** Dal 1° luglio 2020 rimodulati i benefit per i nuovi contratti che assegnano auto in uso promiscuo ai dipendenti (p.10)
- **❖** L'Agenzia ritorna sul trattamento Iva delle prestazioni rese e ricevute nell'ambito dei mandati senza rappresentanza (p.12)

APPROFONDIMENTI

- **❖** Credito d'imposta per gli investimenti 4.0 (p.13)
- **❖** Termine per l'emissione della fattura con scadenza in un giorno festivo (p.15)
- **❖** L'acquisto e la vendita di auto aziendali (p.16)

SCADENZIARIO

❖ Principali scadenze dal 30 luglio al 15 agosto 2020 (p.20)









NOTIZIE IN SINTESI

CONTRADDITTORIO

Dal 1° luglio 2020 l'Agenzia delle entrate deve invitare il contribuente prima di emettere accertamenti

Dal 1° luglio 2020 gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva. L'articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997 prevede, in alcune ipotesi specificatamente individuate, l'obbligo di notificare al contribuente un invito per l'avvio del procedimento di accertamento: l'invito, ancorché obbligatorio, mantiene le ordinarie finalità, propedeutiche alla instaurazione del contraddittorio per la definizione dell'accertamento; la nuova disposizione non modifica le finalità dell'istituto dell'accertamento con adesione perseguite sin dalla sua introduzione, né i suoi effetti sia tributari che extra tributari. La collocazione dell'obbligo del contraddittorio nel decreto legislativo che disciplina l'adesione rafforza l'intero impianto del procedimento accertativo, anche al fine di prevenire la fase contenziosa.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 17, 22/06/2020)

IRAP

Non è sufficiente l'utilizzo continuativo di un collaboratore per certificare l'autonoma organizzazione

In tema di Irap, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l'esame del concreto apporto da questi fornito all'attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (cfr. sentenza n. 30085/2019).

Cassazione - ordinanza n. 14392 - 26 febbraio 2020 - 8 luglio 2020

ONERE DEL CEDENTE DIMOSTRARE LA CESSIONE INTRAUE

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria, contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilità ai fini Iva – ai sensi del D.L. 331/1993, articolo 41, comma 1, lettera a), prima parte – della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto della introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, grava sul cedente – in applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio – la prova dei fatti costitutivi del diritto che intende far valere in giudizio, non essendo sufficiente a tal fine la prova di aver richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito a cessionario di altro Stato membro e di aver debitamente indicato tale numero nella fattura emessa, occorrendo invece, - avuto riguardo alla espressa previsioni del D.L. 331/1993, articolo 41, comma 1, lettera a), secondo cui la cessione non imponibile si realizza mediante il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di un altro Stato membro – la prova della effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario è soggetto di imposta.

Cassazione – ordinanza n. 13847 – 27 febbraio 2020 – 6 luglio 2020











per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

NEWS E INFORMATIVE

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA SANIFICAZIONE INDIVIDUALE

L'Agenzia delle Entrate con la recente circolare n. 20/E/2020 ha fornito i primi chiarimenti in merito alle due agevolazioni fiscali introdotte dal Decreto Cura Italia, ovvero:

- 1) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120, D.L. 34/2020;
- 2) credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'art. articolo 125, D.L. 34/2020.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, con il provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020 ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di entrambi i crediti d'imposta e ha illustrato le modalità con le quali i soggetti beneficiari possono esercitare, in luogo dell'utilizzo diretto, l'opzione per la cessione (anche parziale) dei sopraindicati crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore di:

- fondazioni e enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
- soggetti che svolgono un'attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico ricompresa tra le attività individuate nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.L. 34/2020 e di seguito riportate.

Codice ATECO 2007	Denominazione			
551000	Alberghi			
552010	villaggi turistici			
552020	ostelli della gioventù			
552030	rifugi di montagna			
552040	colonie marine e montane			
552051	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence			
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole			









553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulette
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	ristorazione ambulante
561050	ristorazione su treni e navi
562100	catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	catering continuativo su base contrattuale
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei tour operator
799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
	d'intrattenimento
799019	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
	agenzie di viaggio NCA
799020	attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	attività nel campo della regia
900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 7 codice
910100	attività di biblioteche ed archivi
910200	attività di musei
910300	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	parchi di divertimento e parchi tematici
932920	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	stabilimenti termali

La Circolare n. 20/E/2020 ha precisato che l'agevolazione spetta anche a favore dei soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui all'art. 1, comma 54 e ss., L. 190/2014.











Con la medesima Circolare è stato chiarito invece che sono esclusi dal credito d'imposta in rassegna, i soggetti che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e I), del TUIR.

Spese ammissibili

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise nei seguenti 2 gruppi:

Tipologia di	Spese agevolabili
interventi	
Interventi agevolabili	 Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra i quali rientrano: Gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza, ivi compresi gli interventi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività nel rispetto della disciplina urbanistica; gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza"). Affinché tali interventi siano eleggibili a credito d'imposta, è necessario che questi siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per la riapertura delle attività elaborate da Amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali
Investimenti agevolabili	Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricomprese quelli: - per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti; - relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa. Sono pertanto agevolabili gli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie atte a garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.









Ammontare del credito d'imposta

L'ammontare del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro **corrisponde al 60% delle** spese ammissibili sostenute nel **2020** (dall'1.1.2020 al 31.12.2020) **per un massino di 80.000 euro.**

Dal momento che il limite di € 80.000 si riferisce all'importo massino della spesa ammissibile, si deduce che l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro (60% di 80.000).

Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a 80.000 euro, il credito spettante sarà uguale al limite massimo consentito pari a 48.000 euro.

Si ricorda che ai fini dell'individuazione del periodo temporale di sostenimento delle spese:

- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza;
- per gli esercenti di arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.lgs. 241/1997, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizioni dall'Agenzia delle entrate.

In alternativa all'utilizzo diretto, è previsto che entro il prossimo 31 dicembre 2021, il credito d'imposta in rassegna possa essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

A tal riguardo si precisa che sia l'utilizzo del credito in compensazione sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

Per espressa previsione di legge, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario (ovvero da parte dei cessionari dello stesso) solo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Si precisa che non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Secondo quanto affermato nella citata Circolare n. 20/E/2020, in mancanza di una disposizione espressa, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro risulta tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Credito d'imposta per la sanificazione e per l'acquisto di DPI

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale competete ai medesimi soggetti che possono accedere al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui si è detto in precedenza, con l'unica differenza che non è richiesto che l'attività esercitata rientri tra quelle contemplate nel citato elenco di cui all'allegato 1 del D.L. n. 34/2020 e sopra riportato in tabella.

Si conviene, pertanto, quale regole generale che possono accedere al credito d'imposta per la sanificazione:











- i soggetti esercenti attività d'impresa o di arti e professioni (in forma individuale o associata), a prescindere dal regime fiscale adottato (ad esempio contribuenti forfetari);
- le imprese agricole;
- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Spese ammissibili al credito d'imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositive di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

La circolare n. 20/E/2020 ha meglio chiarito che il credito in esame viene riconosciuto con riguardo a due tipologie di spese, ovvero:

- 1) spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- 2) spese sostenute per l'acquisto di:
 - dispositivi di protezione individuale, quali mascherine (FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - prodotti detergenti e disinfettanti;
 - dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento all'attività di sanificazione la circolare n. 20/E/2020 ha chiarito che deve trattarsi di attività finalizzata a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti.

La circolare ha disposto inoltre che, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, il credito d'imposta in rassegna spetta anche nel caso in cui l'attività di sanificazione venga svolta in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda).

Ammontare del credito d'imposta

Il credito d'imposta "teorico" per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è riconosciuto:

nella misura del 60% delle spese oggetto dell'agevolazione sostenute nell'anno solare 2020 (dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020);









non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020.

Per tale credito d'imposta vale la regola secondo cui il limite massimo di 60.000 euro deve intendersi riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello della spesa ammissibile.

Si ricorda che ai fini dell'individuazione del periodo temporale di sostenimento delle spese:

- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza;
- per gli esercenti di arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile successivamente al sostenimento della spesa:

- in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.
 - Il credito potrà essere utilizzato in compensazione già a partire dal momento in cui il richiedente riceve la comunicazione della percentuale del credito spettante (provvedimento da emanare entro l'11 settembre 2020);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa.
- In alternative all'utilizzo diretto, il soggetto beneficiario del credito potrà optare per cedere il credito, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito.

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Il bonus in oggetto non è tassato ai fini IRPEF/ IRES/ IRAP.

In sede di conversione è stata inoltre introdotta la non rilevanza dell'agevolazione anche ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Comunicazione delle spese agevolabili all'Agenzia delle entrate

Per beneficiare del credito d'imposta per la sanificazione e per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, il contribuente dovrà presentare la comunicazione delle spese all'Agenzia delle entrate, tramite il modello approvato con il citato provvedimento direttoriale n. 259854 dello scorso 10 luglio 2020.

Si noti che l'Agenzia delle entrate ha approvato un unico modello di comunicazione valido per entrambi I crediti sopra citati, sebbene diverse siano le tempistiche di presentazione.

Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia

Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108 info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179









Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro: termini invio modello

La comunicazione relative al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro può essere trasmessa all'Agenzia delle entrate dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021, tenendo bene in considerazione che qualora la comunicazione in parola sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, occorrerà riportare esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Nello stesso periodo di cui al punto precedente (20 luglio 2020 – 30 novembre 2021) è possibile, sempre che non sia stato nel frattempo ceduto il credito ad altri soggetti:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l'ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta di cui al presente provvedimento e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima comunicazione;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Credito d'imposta sanificazione: termini invio modello

La Comunicazione relative al credito d'imposta in esame può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.

La scadenza del 7 settembre 2020 è funzionale al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di definire l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile che dovrà essere comunicato, come già detto, nel contesto di un provvedimento da emanare entro il prossimo 11 settembre 2020.

É fatta salva la possibilità di inviare nello stesso periodo (20 luglio 2020 – 7 settembre 2020) una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella trasmessa, ovvero presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Modalità di invio della comunicazione

Per entrambi i crediti d'imposta, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante: il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet Agenzia delle entrate; i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Cessione dei crediti d'imposta.

L'art. 122, D.L 34/2020 dispone che, entro il 31 dicembre 2021, il credito d'imposta sanificazione e quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, in alternativa all'utilizzo diretto, possono essere ceduti anche parzialmente ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

È evidente che la cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

Il provvedimento n. 259854 del 10 luglio ha precisato che:

- La comunicazione della cessione del credito d'imposta per la sanificazione può avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet









dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile.

Dopo l'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta nei limiti dell'importo ceduto e con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

La comunicazione della cessione del credito per l'adeguamento può avvenire, con le stesse modalità, dal 1 ottobre 2020 ovvero, se la comunicazione della spesa è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successive alla corretta ricezione della comunicazione stessa. Dopo l'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta nei limiti dell'importo ceduto esclusivamente in compensazione.

Per entrambi i crediti d'imposta, in alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

DAL 1° LUGLIO 2020 RIMODULATI I BENEFIT PER I NUOVI CONTRATTI CHE ASSEGNANO AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Con l'articolo 1, comma 632, Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) il Legislatore ha introdotto nuove regole per il calcolo della tassazione dell'autovettura utilizzata dal dipendente sia per esigenze aziendali che personali, differenziando la determinazione del benefit in funzione delle diverse emissioni di CO2 da parte del veicolo.

Auto in uso promiscuo al dipendente

L'auto concessa dall'azienda al dipendente in uso promiscuo rappresenta una forma di retribuzione "in natura" che si affianca a quella principale "in denaro", soggetta a tassazione quale *fringe benefit* (reddito da lavoro dipendente in natura) secondo le regole stabilite dall'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir.

La disciplina attuale

Secondo quanto previsto dalla richiamata previsione contenuta nell'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, il valore imponibile del *fringe benefit* viene determinato assumendo una misura percentuale del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle Aci, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

L'attuale percentuale di tassazione pari al 30% continua ad applicarsi anche dopo il 1° luglio 2020 per i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020.











Novità in vigore dal 1° luglio 2020

Per i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1º luglio 2020, invece, ai fini del calcolo del fringe benefit, occorrerà considerare il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.

In particolare, la citata disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2020, prevede che l'attuale modalità di calcolo (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), dovrà modificarsi secondo le percentuali seguenti:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Il dubbio da chiarire

Il comma 632, articolo 1, Legge di Bilancio 2020 nel definire l'ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione, parla di autovetture di "nuova immatricolazione". Non è ad oggi chiaro a quale data fare riferimento per individuare detto requisito: se al 1º gennaio 2020 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020) oppure dal 1° luglio 2020 (data di applicazione della nuova disciplina). È quindi auspicabile un rapido chiarimento ufficiale sul punto.

L'ulteriore "stretta" in vigore dal 1° gennaio 2021

A decorrere dal 1° gennaio 2021, inoltre, ferme restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, per le ultime categorie di veicoli in precedenza elencate, ci sarà un ulteriore incremento pari a:

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

La palese strategia del Legislatore, quindi, appare quella di prevedere una tassazione più elevata per le auto maggiormente inquinanti, incentivando in tal modo l'acquisto di auto cosiddette "ecologiche".

Invariate le regole di deducibilità per le imprese

Restano, infine, invariate le regole che riguardano la deducibilità da parte del datore di lavoro per i casi di autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti. In particolare:

- le spese e gli altri componenti negativi relative alle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti restano deducibili nella misura del 70% del loro ammontare e senza le limitazioni assolute previste dall'articolo 164, Tuir per i casi di ordinario utilizzo aziendale dell'autovettura (deducibilità al 20% con il limite di 18.075,99 euro);
- la deduzione del 70% dei costi è riconosciuta alla tassativa condizione che l'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta.





Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia





L'AGENZIA RITORNA SUL TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI RESE E RICEVUTE NELL'AMBITO DEI MANDATATI SENZA **RAPPRESENTANZA**

L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto 19.6.2020 n. 7, ha precisato che nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un mandato senza rappresentanza, l'azienda mandataria stipuli un contratto di somministrazione di lavoro e, a sua volta, fornisca il personale alla mandante, le somme richieste a quest'ultima, a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti, non sono assoggettate ad IVA.

Al fine di comprendere i recenti chiarimenti dell'Agenzia occorre ricordare le caratteristiche principali del contratto di mandato senza rappresetnanza.

L'art. 1703 del codice civile dispone che nel mandato senza rappresentanza una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Peculiarità del mandato senza rappresentanza risiede nella circostanza che il mandatario, pur agendo nell'interesse del mandato, spende il proprio nome, assumendo in proprio gli obblighi che discendono dagli atti compiuti con terzi.

L'Agenzia delle entrate, in particolare, con il sopracitato principio di diritto è entrata nel merito delle prescrizioni IVA di cui all'art. 3 com. 3 ultimo periodo del DPR 633/72, che recita "Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e i il mandatario".

Secondo quanto affermato nel recente documento di prassi in commento, tale disposizione del DPR 633/72 sancisce che le prestazioni convenzionalmente rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e viceversa) conservano sempre la medesima natura "oggettiva".

Pertanto, l'Agenzia prende atto come la natura oggettiva delle prestazioni non muti nell'ambito del rapporto tra mandante e mandatario.

Non altrettanto può dirsi con riferimento all'aspetto soggettivo. Come rilevato dall'Amministrazione finanziaria nella ris. 27.8.2009 n. 242, eventuali agevolazioni spettanti a una delle parti non possono essere estese all'altra, neppure nell'ambito del mandato senza rappresentanza.

Il caso che ha originato l'emanazione del principio di diritto n. 7 del 19.6.2020, ha riguardato il rimborso di oneri retributivi e previdenziali anticipati/sostenuti per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 26-bis, L. 196/1997. Detta disposizione prevede che "I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13, D.P.R. 633/1972...".

Secondo l'Agenzia tale fattispecie può trovare applicazione nell'ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra la società Alfa (mandatario) e la società Beta (mandante), quando i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, stipulati dalla società Alfa, sono esclusivamente riferibili all'attività, oggetto del mandato, che Alfa dovrà porre in essere per conto e nell'interesse di Beta.









In questo contesto, l'assunzione, da parte di Beta, dell'onere di rimborsare ad Alfa gli oneri e i costi di gestione anticipati/sostenuti, produce, ai fini Iva, l'effetto della totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante. Conseguentemente, le somme erogate da Beta ad Alfa, a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, non vanno assoggettate a Iva

13

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email <u>fiscale.tributario@apindustria.bs.it</u>

APPROFONDIMENTI

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI 4.0

La Finanziaria 2020 ha previsto il riconoscimento di 2 distinti crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Impresa 4.0" materiali / immateriali, in luogo della previgente disciplina dell'iper ammortamento dei beni materiali / immateriali basata sull'incremento del costo di acquisizione del bene di specifiche percentuali al fine della deduzione di maggiori quote di ammortamento.

Soggetti beneficiari

La nuova agevolazione risulta spettante a **tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito.

Tra le novità introdotte, pertanto, si segnala l'estensione del beneficio anche ai contribuenti in regime **forfettario** e ad alcune **imprese agricole**, che, secondo la formulazione della previgente normativa, erano esclusi dalla fruizione dell'agevolazione.

Rispetto alla precedente disciplina che regolamentava l'iper ammortamento, è ora richiesto che le aziende rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei propri dipendenti.

Beni agevolabili

Fatte salve alcune esclusioni, sono agevolabili esclusivamente i **beni strumentali nuovi** di fabbrica, **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed annoverati nell'Allegato A (beni materiali) o nell'Allegato B alla legge n. 232/2016 (software e beni immateriali).

In attesa della possibile proroga dell'agevolazione, allo stato attuale sono **agevolabili gli investimenti effettuati**:

- 1) **nell'anno solare 2020**, purché entro il 31.12.2019 non sia stato versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo del bene;
- 2) **nel primo semestre 2021**, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l'impresa avrà già versato al fornitore un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene.









Si rammenta che la competenza temporale delle spese deve essere verificata secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'articolo 109 del TUIR.

In analogia con le precedenti agevolazioni similari per tali tipologie di costi, gli investimenti agevolabili possono essere attuati mediante:

- acquisizione diretta del bene dal fornitore
- acquisizione mediante locazione finanziaria
- realizzazione del bene in economia direttamente da parte dell'azienda
- appalto a terzi del bene.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, è necessario che il bene sia utilizzato in strutture produttive ubicate nel territorio nazionale, con la precisazione che, se il bene è delocalizzato entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto, sarà necessario ricalcolare il credito d'imposta sottraendo dal computo il bene ceduto.

Percentuale dell'agevolazione e modalità di utilizzo

La percentuale del credito d'imposta è riconosciuta in misura differenziata in funzione della tipologia di bene e dell'importo dell'investimento complessivo sostenuto nell'esercizio, e in particolare:

- 1) per i beni materiali di cui all'Allegato A:
- 40%, per gli investimenti fino a 2,5 mln €
- 20%, per la quota di investimenti > 2,5 mln € e fino a 10 mln €;
- 2) per i software ed i beni immateriali di cui all'Allegato B:
- 15%, fino all'importo massimo di 700.000 € di costi agevolabili.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali e in 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali, esclusivamente a partire dall'anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni (previo rilascio della perizia/attestato/autodichiarazione a seconda dei casi).

Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dall'anno successivo a quello di interconnessione, ma senza necessità di dover attendere l'invio della dichiarazione dei redditi inerente l'esercizio 2020 (secondo quanto già chiarito in via generale dalla risoluzione AdE 110/E/2019).

Oneri documentali

Ai fini di successivi controlli da parte dell'Amministrazione Finanziari, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad assolvere una serie di oneri documentali e probatori; in particolare le aziende dovranno:

- 1) conservare la **documentazione che dimostra l'effettivo sostenimento delle spese** e la corretta determinazione dei costi agevolabili (in primis, contratti di acquisto e bolle di consegna). Si tratta di un adempimento che, in caso di mancato rispetto, prevede la decadenza dall'agevolazione;
- 2) disporre di fatture ed altri documenti inerenti gli acquisti dei beni, che contemplino una dicitura con l'espresso riferimento alle Legge n. 160/2019 art. 1 commi 184-197. Su questo specifico punto, si segnala la necessità di disporre di maggiori chiarimenti da parte degli enti competenti, in ragione del fatto che dal testo











della norma non appare chiaro se la mancanza di tale dicitura/riferimento comporti o meno la decadenza dal beneficio

3) disporre di una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi (oppure attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e la loro già avvenuta interconnessione. Per i soli beni di costo non superiore a 300.000 €, in alternativa ad uno dei due documenti sopra (quindi perizia o attestato), l'azienda può scegliere di ricorrere a dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Infine, a meri fini statistici, le aziende dovranno inviare dal 2021 una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, i cui contenuti saranno definiti con apposito provvedimento ancora da emanare, il cui mancato invio non comporterà comunque la decadenza dal beneficio (come recentemente chiarito dallo stesso ministero sul proprio sito).

TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA CON SCADENZA IN UN GIORNO FERIALE

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 129 del 14.5.2020, ha chiarito che l'art. 7 com. 1 lett. h) del D.L. 70/1011, secondo cui possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione finanziaria "che scadono il sabato o in un qiorno festivo", non si applica in relazione all'obbligo di emissione della fattura, sia essa analogica o elettronica.

Non differibilità del termine

Come chiarito dall'Agenzia, l'agevolazione che consente di differire gli adempimenti qualora il relativo termine scada in un giorno festivo è applicabile nel caso in cui questi debbano essere posti in essere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Secondo quanto sottolineato dall'Agenzia, tale agevolazione, quindi, non opera in materia di invio della fattura, in ragione del fatto che la fattura è destinata ad un soggetto, "la controparte contrattuale", diverso dall'Amministrazione finanziaria e per il quale la tempestiva ricezione del documento assume rilevanza ai fini della detrazione dell'IVA.

Profili sanzionatori

Si ricorda che qualora la trasmissione della fattura avvenga oltre i termini previsti dall'art 21 com. 4 del DPR 633/72, il documento dovrà considerarsi emesso in ritardo, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del Dlgs n. 471/97, ovvero:

- tra il 90% e il 180% dell'IVA relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500,00;
- da 250,00 a 2.000,00 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta, poiché l'emissione è avvenuta entro il termine di liquidazione del tributo;
- tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250,00 a 2.000,00, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Le sanzioni da pagare possono essere ridotte tramite l'istituto del ravvedimento operoso.









L'ACQUISTO E LA VENDITA DI AUTO AZIENDALI

La ricorrenza dell'acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare. La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e, solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo, si riesce a impostare la contabilità per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

L'acquisto del veicolo aziendale

L'acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare diverse conseguenze in merito alla detrazione dell'Iva e deduzione dei costi connessi.

In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni:

- 1) acquisto di un autocarro;
- 2) acquisto di un veicolo aziendale;
- 3) acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

L'ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l'autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell'Iva (se l'acquisto risulta inerente con l'attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l'immatricolazione del veicolo sia "genuina").

In particolare, si avrà:

Diversi	а	Fornitore XY		24.400
Autocarri			20.000	
Iva su acquisti detraibile			4.400	

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la deducibilità massima fiscale è fatta pari al 20%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'autovettura aziendale, invece:

- l'Iva si rende detraibile nella sola misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal fisco, pari a 18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	а	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
Iva su acquisti detraibile (22%)			1.760	
Iva su acquisti indetraibile			2.640	

Il valore dell'Iva indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere









assorbita anche nell'articolo in partita doppia che precede):

Autovetture aziendali a Iva su acquisti indetraibile 2.

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell'attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: 22.640 x 25%: 2 = 2.830
- di cui ammortamento su valore massimo rilevante: 18.076 x 25%: 2 = 2.259,50
- di cui quota di ammortamento deducibile: 2.259,50 x 20% = 451,90
- di cui ammortamento non deducibile: 2.830 451,90 = 2.378,10

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente:

Diversi	a	F.do Amm.to Autovetture		2.830,00
Ammortamento Autovetture			2.378,10	
Ammortamento Autovetture			451,90	

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'auto da concedere in uso promiscuo ad un dipendente, provvedendo all'emissione di fattura per il valore convenzionale pari alle tariffe Aci, invece:

- l'Iva si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con Iva). Pertanto, ove si preferisse, invece, evidenziare un fringe benefit in busta paga, l'Iva tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%. La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
Iva su acquisti detraibile			4.400	

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: 22.000 x 25% : 2 = 2.750
- di cui ammortamento deducibile: 2.750 x 70% = 1.925
- di cui ammortamento non deducibile: 2.750 1.925 =825

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	F.do Ammortamento		2.750
Amm.to Autovetture Ded.			825	
Amm.to Autovetture Non Ded.		1.925		









La cessione del veicolo aziendale

All'atto della cessione, in relazione alle tre ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

- il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi Iva inclusa) è pari a 12.200 euro:
- il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000).

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l'Iva è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un'Iva di 2.200.

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000 euro.

Contabilmente si avrà:

Diversi	а	diversi		
Fondo Ammortamento			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autocarri		24.000
		Plusvalenza da cessione		4.000
		Iva a debito		2.200

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l'Iva grava solo sul 40% del valore e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati. Per determinare l'imponibile da assoggettare a Iva si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un'Iva di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56 del totale.

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000.

Pertanto, si avrebbe:

Corrispettivo da cessione (Iva compresa)	12.200,00
- di cui Iva	-986,76
Valore di cessione (imponibile e fuori campo)	11.213,24
Valore residuo contabile	-6.000,00
Plusvalore	5.213,24
- di cui quota imponibile (55,56%)	2.896,48









- di cui quota non imponibile (44,44%)	2.316,76
--	----------

Contabilmente si avrà:

Diversi	а	diversi		
Fondo Amm.to autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000,00
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.896,48
		Plusvalenza da cessione NI		2.316,76
		Iva a debito		986,76

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui sono state addebitate fatture per l'uso privato, l'Iva è analoga a quella del caso dell'autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del

La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000. Contabilmente si avrà:

Diversi	а	diversi		
Fondo Ammortamento			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.800
		Plusvalenza da cessione NI		1.200
		Iva a debito		2.200

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it











20

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 30 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 30 luglio 2020 al 15 agosto 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2019 E PRIMO ACC	CONTO 2020		
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA o PRIMA RATA			
Senza maggiorazione	30 giugno		
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio		
·	provato o con ISA approvato ma con ricavi oltre la		
soglia -UNICA RATA o PRIMA RATA	,		
Senza maggiorazione	30 giugno		
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio		
Persone fisiche titolari di partita iva – con ISA app	rovato -UNICA RATA o PRIMA RATA		
Senza maggiorazione	20 luglio		
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto		
Società di persone e associazioni di cui all'art. 5 de	I TUIR senza ISA approvati o con ISA approvato ma		
con ricavi oltre la soglia UNICA RATA o PRIMA RA	TA		
senza maggiorazione	30 giugno		
con maggiorazione	30 luglio		
Società di persone e associazioni di cui all'art. 5 de	el TUIR con ISA approvati UNICA RATA o PRIMA RATA		
senza maggiorazione	20 luglio		
con maggiorazione	20 agosto		
Società di capitale – senza maggiorazione UNICA F	ATA o PRIMA RATA		
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla	20 luglio		
chiusura, con ISA approvato e con ricavi entro la			
soglia			
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura	30 luglio		
dell'esercizio			
Bilancio non approvato	30 luglio		
Società di capitale – con maggiorazione UNICA RA			
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla	20 agosto		
chiusura, con ISA approvato e con ricavi entro la			
soglia			
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura	30 agosto (slitta la 31 in quanto il 30 cade di		
dell'esercizio	domenica)		





Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia





Bilancio non approvato	30 agosto (slitta la 31 in quanto il 30 cade di domenica)	
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2019		
Per tutti	30 novembre	

Le imposte potranno essere pagate anche ratealmente a partire dal 30 giugno o dal 20 luglio e fino al mese di novembre con applicazione di appositi interessi diversi per ogni rata.

La scadenza delle rate è stabilita al 16 del mese (ad eccezione della prima rata) per i titolari di partita iva, al 30 del mese per i soggetti non titolari di partita iva.

	SCADENZE FISSE
27 Iuglio	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
	Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi
31 luglio	o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.2020. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.
	Modello TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno.
	Esterometro Scade oggi il termine per la comunicazione telematica delle fatture ricevute ed emesse verso soggetti eteri prive di formato elettronico.









per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it





